



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona della Giudice dott.ssa Cristiana Maria De Pasquale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa n. **2679/2020** introitata per la decisione all'udienza del 23.2.2026, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente

tra

Parte_1 (cod. fisc.: *C.F._1* nato il 3.1.1960 a San Lorenzo)
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Natale Carbone (cod. fisc. *C.F._2*) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Reggio Calabria, via Possidonea n. 46/B

-attore-

e

Controparte_1 (cod. fisc.: *P.IVA_1*, già *Controparte_2*
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Matteo Mungari (cod. fisc. *C.F._3* ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Carbone, sito in Reggio Calabria via Sant'Anna, I tronco, n. 1/E

-convenuta -

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 23.2.2026.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 29.9.2020 e depositato il 30.9.2020, *Parte_1*
ha convenuto in giudizio *Controparte_3* e chiesto l'annullamento del lodo arbitrale irrituale "comunicato a mezzo PEC in data 01/06/2020, emesso dal Collegio arbitrale composto dai dott.ri *CP_4* (arbitro di parte designato dalla *Controparte_1*

[...] e *Persona_1* (terzo arbitro designato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria), assente il dott. *Controparte_5* (arbitro di parte dell'Assicurato - odierno appellante), nel procedimento arbitrale irrituale, sinistro a polizza n. 245/2018/100006 del 27/12/2017, avente ad oggetto l'accertamento in favore del dott. *Parte_1* dell'indennizzo per l'infortunio dallo stesso patito in occasione e sul posto di lavoro in data 27/12/2017'.

A sostegno dell'impugnazione ha esposto che:

- in data 27.12.2017, all'interno dei locali di Medical Center Group s.r.l., società della quale è titolare e rappresentante legale, sviolava finendo violentemente a terra e riportando grave trauma alla spalla destra;
- con comunicazione p.e.c, del 6.3.2018, in virtù della polizza assicurativa n. 311200255 (doc. 1 – *Pt_1*), invitò la compagnia *Controparte_1* all'apertura del sinistro (doc. 2 – *Pt_1*), in considerazione della necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico – ortopedico (doc. 3 – *Pt_1*);
- la compagnia assicurativa procedeva all'apertura del sinistro n. 245-2018-100006 e successivamente invitò l'assicurato a sottoporsi a visita medico – legale a cura del proprio medico fiduciario, il quale evidenziava *"persistente dolorabilità e limitazione funzionale della spalla dx, dell'operata quantificazione del periodo di IT nonché dell'individuata quantificazione di una percentuale di IP, secondo le tabelle CP_6 in misura oscillante tra 15 e 20 punti percentuali"* (doc. 4 -Plutino);
- con comunicazione del 10-16.9.2018, la compagnia assicurativa concluse che *"con riferimento al sinistro in oggetto, si comunica che non sarà possibile procedere ad indennizzo in quanto l'accertamento medico espletato ha rilevato preesistenze di tipo degenerativo, quindi patologica, che avrebbe concausato la lesione riportata dall'assicurato. Da tale circostanza deriva la non indennizzabilità dell'evento in base a quanto disposto dall'art. 5.2 CGA"* (doc. 5 – *Pt_1*);
- in relazione alla previsione dell'art. 5.4 delle condizioni di polizza n. 321200255, promosse apposita procedura di arbitrato irrituale (doc. 6 – *Pt_1*), designando quale proprio arbitro il dott. *Controparte_5* il quale redigeva apposita consulenza tecnica di parte (doc. 7 – *Pt_1*);
- la compagnia assicurativa riscontrò l'invito all'arbitrato irrituale e confermò la volontà di aderirvi, nominando quale proprio arbitro la dott.ssa *CP_4* ;

- in considerazione della mancata designazione congiunta del terzo arbitro, in data 22.7.2019 venne inoltrata richiesta all'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri di Reggio Calabria (in seguito, **CP_7**) per la relativa nomina, identificata nella persona del dott. **Persona_1** (doc. 8 – **Pt_1**);

- il terzo arbitro, dopo aver formalizzato l'accettazione dell'incarico e convocato la prima riunione, svoltasi il 3.12.2019, non dava seguito alla prosecuzione delle sedute, adducendo problemi di salute per giustificare tre diversi rinvii, inducendo **Pt_1** ad inoltrare, in data 6.3.2020, al suddetto Ordine, apposita richiesta di sostituzione del terzo arbitro (doc. 12 – **Pt_1**), reiterata in data 2.5.2020 (doc. 14 – **Pt_1**);

- il terzo arbitro, dott. **Per_1**, senza attendere le determinazioni dell'**CP_7**, presiedeva la seduta del 7.3.2020, convocando la successiva per il 16.5.2020;

- con comunicazione del 14.5.2020, in considerazione delle richieste di sostituzione del terzo arbitro, l'appellante rappresentò l'opportunità di non partecipare alla seduta in prosecuzione, non sussistendo le necessarie condizioni di serenità (doc. 15 – **Plutino**);

- in data 16.5.2020 si svolse la prevista riunione alla sola presenza del dott. **Per_1** e della dott.ssa **CP_4**, i quali *"rilevata l'irritualità delle istanze formulate dal legale dell'assicurato"* procedettero alla discussione del caso in esame (doc. 16 – **Pt_1**);

- in data 1.6.2020 venne notificato il verbale di lodo arbitrale emesso dal Collegio composto dai dott. **CP_4** e **Per_1**, ed in assenza del dott. **Per_2** arbitro nominato da **Pt_1**, con cui fu espresso *"giudizio di non indennizzabilità dell'evento nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dal contratto di polizza sottoscritto"* (doc. 16 – **Pt_1**);

- in data 4.6.2020, in accoglimento dell'istanza formulata da **Pt_1**, l'**CP_7** provvede alla sostituzione del terzo arbitro dott. **Persona_1**, incaricando il dott. **CP_8** [...];

- il lodo arbitrale deve ritenersi nullo e illegittimo:

- per violazione del principio del contraddittorio ex art. 808-ter, n. 5, c.p.c., stante la mancata convocazione e partecipazione dell'arbitro di parte alla sedute del 7.3.2020 e del 16.5.2020, l'assenza di verbalizzazione della prima seduta del 3.12.2019, l'omessa redazione di idoneo verbale delle operazioni svolte, la tempestiva comunicazione del verbale delle operazioni arbitrali del 7.3.2020 e del 16.5.2020, trasmesse solo in data 1.6.2020 unitamente al lodo, oltre al mancato ascolto delle parti;

- per difetto di terzietà ed imparzialità del terzo arbitro dott. **Per_1**, in quanto sia nel corso della procedura arbitrale, sia nella fase decisoria, in violazione dei principi di imparzialità e terzietà si uniformava pedissequamente al parere espresso dall'arbitro di parte della compagnia assicurativa, inducendo parte appellante, in corso di arbitrato, alla richiesta di sostituzione dell'arbitro;

- per essere stato emesso nelle more del deliberazione dell'OMCEO di Reggio Calabria in ordine alla richiesta di sostituzione del terzo arbitro, con conseguente responsabilità del dott. **Per_1** per colpa grave ex art. 813 ter c.p.c., stante la fondatezza delle doglienze espresse dal richiamato Ordine in merito all'inerzia e alla indisponibilità del terzo arbitro a partecipare alle sedute concordate, statuendo che nel caso in esame *"si applichi il disposto dell'art. 813-bis c.p.c. (decadenza degli arbitri) a norma del quale può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato nella convenzione d'arbitrato l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni"*, ritenendo che *"nel silenzio della legge, l'art. 811 c.p.c. possa trovare applicazione anche in ipotesi di arbitrato irrituale, ricavando ciò dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. I, sent. n. 4303 del 29 aprile 1999; Cass. 19 aprile 2001, n. 5777)"* (doc. 17 – **Pt_1**);

- per falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all'attenzione del collegio, in particolare mancata anamnesi sull'evento e assenza di esame clinico obiettivo, concretizzatosi in un evidente errore di valutazione atteso che veniva omesso l'esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad un giudizio di piena indennizzabilità dell'occorso sinistro. In particolare, parte appellante evidenziava come l'arbitro di parte della **Controparte_3** sulla base di una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all'attenzione del Collegio, esprimeva parere di non indennizzabilità dell'evento in quanto *"la lesione alla spalla destra non possa ritenersi riconducibile, con meccanismo diretto ed esclusivo, al denunciato infortunio del 27/12/2017"*, evidenziando che *"non risulta documentato un traumatismo dotato di sufficiente vis lesiva idonea a determinare, con meccanismo diretto ed esclusivo, una lesione della cuffia dei*

rotatori della spalla destra", sostenendo che "la sussistenza di una lesione del tendine del sovraspinoso cronologicamente collocata in epoca antecedente la data dell'evento traumatico oggetto di valutazione", ed escludendo che "non sarebbe possibile ammettere l'insorgenza di una sintomatologia psichica reattiva a una condizione medica che non risulta causalmente riconducibile con meccanismo diretto ed esclusivo al denunciato infortunio" (doc. 16 – Pt_1); proprio sulla scorta delle determinazioni dell'arbitro della compagnia assicurativa il dott. Per_1 , senza compiere alcuna ulteriore e autonoma valutazione del caso in esame, confermava l'ipotesi di una *"preesistenza degenerativa di verosimile natura artrosica"* (doc. 16 – Pt_1);

- per difetto di motivazione ex art. 829, n. 5, c.p.c., nonché per difetto dei requisiti previsti all'art. 823 c.p.c. atteso che l'enunciazione delle ragioni sottese alla pronuncia del lodo – contratto deve reputarsi indispensabile in quanto dal punto di vista sostanziale consente alle parti di verificare la diligenza spiegata dal mandatario nell'esecuzione dell'incarico, mentre dal punto di vista processuale permette la ricostruzione dell'iter logico – giuridico seguito nella composizione della controversia, con la conseguenza che l'assenza assoluta o la carenza di motivazione del lodo irrituale ne inficia la validità, nonché per la carenza della *"data della sottoscrizione"* ex art. 823, comma 1, n. 8, c.p.c., oltre la mancata presenza di tutti gli arbitri al momento deliberativo atteso che, il disposto dell'art. 823, comma 1, n. 7, c.p.c. sancisce che *"la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo"*.

L'attore ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento del lodo arbitrale irrituale, notificato in data 1.6.2020 nonché l'accertamento, ai sensi e per gli effetti delle pattuite condizioni di polizza, del diritto della medesima parte all'indennizzo per l'infortunio dallo stesso patito in occasione e sul posto di lavoro in data 27.12.2017 e, per l'effetto, la condanna della convenuta a corrispondere l'indennizzo dovuto per l'invalidità temporanea e per quella permanente residua in conseguenza del predetto infortunio nonché ad indennizzare Pt_1 , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Medical Center Group s.r.l., per tutti i pregiudizi, patrimoniali e non, patiti per lo stesso sinistro.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.12.2020, si è costituita [...]

CP_3 deducendo preliminarmente la correttezza dell'operato del collegio arbitrale, la legittimità della decisione adottata ed impugnando in fatto e diritto la rappresentazione fattuale operata da parte appellante.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la convenuta ha dedotto che:

- la procedura prevista dall'art. 5.4. delle Condizioni Generali di Assicurazione ha natura di vero e proprio arbitrato irrituale essendo in presenza di una composizione accertativa riconducibile alla volontà delle parti, le quali hanno espressamente previsto l'impugnabilità del lodo nei casi di *"violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali"* (doc. 1, pag. 23 – CP_3 , nelle ipotesi previste dall'art. 808 ter c.p.c. e nelle tradizionali azioni di impugnazione negoziale e dei vizi ad esse connessi;
- la natura di arbitrato irrituale attribuisce all'incarico degli arbitri la qualifica di mandato collettivo, congiunto e conferito nell'interesse dei terzi, con la conseguenza che al di fuori dei motivi di impugnazione sopra enunciati il lodo non è impugnabile ed esplica *"tra le parti gli stessi effetti di una determinazione contrattuale che le parti, già con la previsione della clausola compromissoria, si sono impegnate ad accettare come espressione della propria volontà"*;
- la legittimità del lodo nonostante la mancata partecipazione dell'arbitro di parte attrice alle sedute del 7.3.2020 e del 16.5.2020 e alla deliberazione del lodo medesimo;
- dalla documentazione in atti (doc. da 13 a 22) emerge chiaramente che sia parte attrice che l'arbitro da questa nominata furono posti nelle condizioni di svolgere adeguata attività difensiva tanto da aver partecipato al primo incontro del 3.12.2019, aver prodotto documentazione medica compresa quella integrativa richiesta all'esito del primo incontro, aver prodotto relazione medico – legale di parte, essersi sottoposto a visita medico – legale ed essere stati regolarmente convocati alle successive riunioni;
- l'infondatezza e/o inammissibilità del motivo di impugnazione afferente all'illegittimità del lodo per difetto di terzietà ed imparzialità del terzo arbitro, atteso che nell'arbitrato irrituale, stante la natura contrattuale della procedura e della relativa decisione, l'imparzialità dell'arbitro non costituisce principio di ordine pubblico con la conseguenza che non trova applicazione l'istituto della ricsuzione ex art. 815, comma 1, c.p.c., sottolineando che l'impugnazione del provvedimento adottato dall'arbitro può effettuarsi solo attraverso la deduzione di vizi del negozio o della responsabilità dell'arbitro – mandatario, con la conseguenza che l'assenza di terzietà dell'arbitro irrituale designato con mandato collettivo

deve necessariamente essere proposta e dedotta attraverso l'azione di cui all'art. 1726 c.c., ossia prospettando una giusta causa di revoca, nonché la conseguente nullità della determinazione che sia stata nondimeno adottata;

- inoltre, la carenza di *"sintomi di assenza di imparzialità"* del terzo arbitro in quanto il dott. **Per_1** formulò il proprio convincimento in via autonoma *"dopo aver esaminato tutta la documentazione medica nonché la letteratura scientifica e medico legale in argomento, e dopo attento esame del contratto di polizza sottoscritto"*, aggiungendo ulteriori e personali osservazioni alle conclusioni dell'arbitro di parte dott.ssa **CP_4**, tanto da sostenere che *"dati documentali in atti, oltre a quanto evidenziato dalla dott.ssa **CP_4**, evidenziano anche, all'esame RMN del 29.12.2017, la presenza di "Geodi subcondrali", reperto anch'esso espressione di degenerazione artrosica e più genericamente di sofferenza immuno-mediata, flogosi e invecchiamento articolare. Ne deriva che il reperto di formazioni geodiche in sede articolare conferma l'ipotesi di una preesistenza degenerativa di verosimile natura artrosica"* (doc. 22 – **CP_3** ;

- le doglianze di controparte circa la ricusazione dell'arbitro esulano dai motivi tassativi ex art. 815 c.p.c., che l'eventuale ricusazione avrebbe dovuto essere proposta con istanza al Presidente del Tribunale e nelle forme e nei modi previsti dall'art. 815 c.p.c. e che l'attore non ha fornito prova della violazione del canone di imparzialità non avendo allegato alcun elemento di prova;

- per quanto concerne l'asserita illegittimità del lodo arbitrale emesso nelle more del deliberazione dell' **CP_7** di Reggio Calabria in ordine alla richiesta di sostituzione del terzo arbitro e per la sussistenza di una responsabilità per colpa grave in capo a quest'ultimo, l'inidoneità degli assunti di parte appellante atti a giustificare l'annullamento del lodo arbitrale in quanto tale motivo di impugnazione non è riconducibile ad alcuno dei motivi di impugnazione previsti dal codice di rito né tanto meno alle azioni negoziali applicabili, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione;

- le suddette contestazioni non incidono sulla costituzione del Collegio arbitrale né sulla formazione della volontà del medesimo Collegio e che in merito alla ricusazione dell'arbitro l'art. 813-bis c.p.c. prevede che la sostituzione dell'arbitro avvenga mediante ricorso al Presidente del Tribunale con l'esclusione di qualsiasi competenza in capo all'Ordine dei Medici, con la conseguenza che la sostituzione del terzo arbitro avanzata dall'attore così come la successiva determina di nomina del dott. **CP_8** non esplicano alcun effetto sulla procedura arbitrale;

- in merito agli *"innumerevoli ed ingiustificati rinvii"* operati dal terzo arbitrato, la regolarità della procedura arbitrale in ragione della libertà delle forme ed in assenza di specifica clausola compromissoria non essendo prevista una durata massima della procedura;

- circa l'asserita illegittimità del lodo per falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all'attenzione del Collegio arbitrale, l'errore degli arbitri non è censurabile con riguardo alla valutazione di giudizio mentre è impugnabile nel caso in cui l'errore dedotto sia idoneo ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione del lodo non può riesaminare la valutazione dei fatti e delle prove che, in virtù della clausola compromissoria, è stata negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri;

- per ciò che concerne l'asserita illegittimità del lodo per difetto di motivazione ex art. 829, n. 5, c.p.c., nonché per difetto dei requisiti previsti dall'art. 823 c.p.c., è inapplicabile tale norma in caso di arbitrato irrituale in quanto, l'obbligo della motivazione previsto dall'art. 823 c.p.c. per l'arbitrato rituale è incompatibile per l'arbitrato irrituale che si traduce in una regolamentazione negoziale della controversia in esecuzione del mandato, sicché l'arbitro irrituale non è tenuto a manifestare i motivi della sua determinazione, con al conseguente irrilevanza della censura relativa alla mancata sottoscrizione del lodo da parte di uno degli arbitri ben potendo la volontà del Collegio validamente formarsi anche attraverso la maggioranza dei componenti del medesimo.

Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del 21.1.2021, su istanza delle parti, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.2.2022, con ordinanza dell'1.3.2022, rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni all'udienza del 23.2.2026, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e repliche.

Tanto premesso in fatto, le domande attoree non sono meritevoli di accoglimento.

In primo luogo, occorre evidenziare che è pacifica tra le parti e in ragione delle prove documentali acquisite – con particolare riferimento alle previsioni del contratto di assicurazioni stipulato tra le parti e alla decisione assunte dal Collegio arbitrale, la natura di lodo arbitrale irrituale dell'atto impugnato.

Come correttamente rammentato dalla convenuta, stante la natura del lodo in esame, il vaglio giurisdizionale è limitato alle cause di annullabilità previste dall'art. 808-ter, comma 2, c.p.c., ossia: *"1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825"*.

Ciò precisato, nel caso di specie, va esclusa l'annullabilità del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio.

In punto di diritto, deve rammentarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di arbitrato irrituale, improntato alla libertà delle forme, il contraddittorio non postula l'osservanza di forme rigorose proprie del giudizio ordinario bensì con modalità idonee ad assicurare *"alle parti la possibilità di conoscere le rispettive ragioni e difendersi, di modo che ognuna deve avere la possibilità di farle valere e di contrastare le ragioni avversarie"*, sicché *"è sufficiente che l'attività assertiva e deduttiva delle parti si sia potuta esplicare, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dall'arbitro per la sua pronuncia e, ove questi siano acquisiti mediante l'assunzione di prove, la relativa istruttoria non può essere segreta, ma deve essere svolta dando alle parti la possibilità d'intervenire e di conoscere i suoi risultati"* (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18049 dell'8/9/2004, Rv. 576841; cfr. Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 7/3/2007, Rv. 595449; Sez. 1, Sentenza n. 7574 dell'1/4/2011, v. 617508: *"Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può impernarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione*

degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e gli art. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo"; Sez. 1, Sentenza n. 4808 del 28/2/2014, Rv. 630074: "Nel procedimento arbitrale, ispirato al principio delle libertà delle forme, gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione non espressamente richiamate all'atto del conferimento dell'incarico arbitrale, con il solo limite dell'osservanza delle norme di ordine pubblico, come il principio del contraddittorio. Ne consegue che l'omessa comunicazione al consulente tecnico di parte, già nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio non è causa di nullità, ove il consulente della parte interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore della medesima, regolarmente avvisato"; Sez. 1, Sentenza n. 8331 del 4/4/2018, Rv. 648141: "Il limite del rispetto del principio del contraddittorio va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse").

Al riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, risulta documentalmente accertato che l'attore e al dott. CP_5 vennero regolarmente avvisati e convocati per le sedute arbitrali del 7.3.2020 e 16.5.2020, in cui si pervenne alla deliberazione del lodo impugnato, e consapevolmente decisero di non presenziarvi. Non vi è, quindi, dubbio che l'attore e il dott. CP_5 furono posti nelle condizioni di esercitare in modo pieno ed effettivo, rispettivamente le proprie prerogative difensive di parte nonché gli obblighi e poteri come arbitrato, ciononostante ritennero di non parteciparvi.

Fermo quanto in seguito precisato, non è rilevante ai fini del dedotto vizio di violazione del contraddittorio la presentazione di istanza di sostituzione del terzo arbitro formulata dalla difesa dell'attore all'Ordine dei medici territorialmente competente, a prescindere dalla ritualità o meno della suddetta istanza di sostituzione, peraltro basata sull'affermata inerzia del dott. **Per_1** .

Gli ulteriori motivi di impugnazione sono inammissibili e comunque infondati.

Al riguardo, occorre, innanzitutto, precisare come il dettato normativo dell'art. 808-ter c.p.c., persino escludendo espressamente l'applicazione dell'art. 825 c.p.c., rimarchi la natura meramente contrattuale e non giurisdizionale della composizione della controversia mediante arbitrato irrituale, sicché la decisione di tali arbitri è una determinazione contrattuale e non ha gli effetti previsti dall' art. 824-bis, cioè gli effetti di una sentenza giurisdizionale civile, per cui la composizione della controversia è compiuta secondo uno schema propriamente negoziale (Cass., Sez. 2, Ordinanza, n. 14986 del 28/5/2021, Rv. 661513: *"L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.: ne consegue che, ove - come nella specie - venga in discussione quale fosse l'oggetto della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato"*).

Ciò precisato, il dedotto di difetto di terzietà e imparzialità del dott. **Per_1** non rientra nel novero delle cause di annullamento del lodo, potendo al più rilevare quale vizio del mandato arbitrale, e, peraltro, la doglianza in esame è destituito di fondamento probatorio.

Il difetto di imparzialità non è evincibile dall'atto impugnato, che non consente di avvallare l'assunto attoreo circa l'adesione acritica del dott. **Per_1** alla posizione della dott.ssa **CP_4** , atteso che nel verbale sono compiutamente illustrate in modo distinto le considerazioni della seconda e quelle del primo, che espresse in modo autonomo le proprie

determinazioni, senza recepire acriticamente le valutazioni dell'altra componente del Collegio.

Inoltre, non sembra superfluo rammentare che la determinazione presidenziale del 4.6.2020, con cui fu disposta la sostituzione del dott. *Per_1*, non è fondata su un ipotetico difetto di imparzialità di tale arbitro, bensì sulla dedotta inerzia dello stesso.

Parimenti, inammissibile e infondata la doglianza di emissione del lodo nelle more del *deliberatum* dell'Ordine dei medici adito dall'odierno attore per la sostituzione del dott. *Per_1*, in quanto non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 808-ter c.p.c. non risultando che, a prescindere dalla ritualità o meno della suddetta istanza, le parti avessero previsto l'automatica sospensione delle operazioni del Collegio arbitrale, per di più sollecitato reiteratamente dalla stessa parte deducente a pervenire in tempi celeri alla definizione della procedura.

Né è ravvisabile alcuna ipotesi di colpa grave del dott. *Per_1*, atteso che, per un verso, risulta documentalmente che i differimenti lamentati dall'attore erano riconducibili a motivi di salute dell'arbitro, peraltro in parte in periodo contrassegnato dalla pandemia da Covid-19 e, per altro verso, dovendo espletare con solerzia l'incarico, tanto più a fronte dei solleciti reiterati da parte dell'attore, il Collegio arbitrale non era tenuto a sospendere le attività a fronte della presentazione dell'istanza formulata dall'odierno attore, il quale, per di più, aveva posto a fondamento della sua richiesta proprio l'inerzia del dott. *Per_1*.

Deve, anche, ritenersi inammissibile e infondato il motivo afferente all'illegittimità del lodo per falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto. Occorre, in particolare, evidenziare che la doglianza attorea si fonda su elementi squisitamente valutativi e non fattuali, trattati essenzialmente dalle conclusioni del consulente di parte, sicché il vaglio nel merito della valutazione condotto dal Collegio deve ritenersi precluso nella presente sede, stante la natura dell'atto impugnato.

In ordine al dedotto vizio di motivazione, deve ribadirsi la natura negoziale e non giurisdizionale dell'arbitrato irrituale nonché osservarsi come il lodo impugnato risulti congruamente motivato con specifica illustrazione delle ragioni addotte sia dalla dott.ssa *CP_4* sia dal dott. *Per_1* per pervenire al giudizio di non indennizzabilità dell'evento. Per quanto concerne le ulteriori doglianze afferenti alla datazione e alla sottoscrizione del verbale, esse risultano infondate sulla base dell'esame del relativo atto, che è regolarmente datato in relazione a ciascuna seduta, siglato in ogni pagina e, infine, sottoscritto.

Per quanto concerne le ulteriori doglianze formulate dall'attore con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., come correttamente eccepito dalla controparte esse devono ritenersi tardive e come tali inammissibili.

In ordine alle ulteriori domande di parte attrice, come già rilevato con l'ordinanza emessa in data 1.3.2022 deve ribadirsi che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale afferisce unicamente alla verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, con conseguente sottrazione al vaglio giudiziale delle questioni di merito ad essi sottoposte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, non essendovi ragioni per discostarsene, con esclusione della fase di istruttoria e trattazione in considerazione della natura documentale della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.810,00 oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 10/06/2026.

La Giudice

dott.ssa Cristiana Maria De Pasquale